



Corte di Appello di Bari

Decreto n. 361

IL PRESIDENTE

Premesso che, con risposta a quesito del 21 marzo 2018, il CSM ha rimarcato la possibilità dell'impiego dei Giudici ausiliari nella composizione dei collegi, in situazioni di astensione, di incompatibilità o di mero impedimento di uno dei componenti per congedo ordinario, malattia, partecipazione a corsi di aggiornamento, ecc..., anche al solo fine della composizione del collegio;

considerato che, in ragione di tanto, deve provvedersi alla modifica della vigente Tabella dell'Ufficio, nel senso di prevedere l'utilizzo dei Giudici ausiliari della Corte nelle supplenze, allorquando esigenze organizzative lo impongano;

considerato che la vigente Tabella va modificata prevedendo che, disposto interpellato, ove più giudici ausiliari abbiano offerto la propria disponibilità, deve provvedersi nel senso che, salvo che vi ostino ragioni organizzative da motivare espressamente, la scelta deve riguardare la sezione cui sia assegnato il maggior numero di giudici ausiliari e, tra questi, il giudice con la maggiore anzianità di ruolo, fermo restando che da ciascuna sezione non può essere attinto più di un Giudice ausiliario; ovvero, e per converso, prevedendo che, ove a seguito di interpellato non sia acquisita alcuna disponibilità, deve provvedersi nel senso che, salvo che vi ostino ragioni organizzative da motivare espressamente, la scelta deve riguardare la sezione cui sia assegnato il maggior numero di Giudici ausiliari e, tra questi, il giudice con la minore anzianità di ruolo, fermo restando che da ciascuna sezione non può essere attinto più di un giudice ausiliario;

rilevato che la Prima Sezione penale, pur dovendosi occupare di processi complessi e di grave allarme sociale, da mesi soffre dell'assenza di un componente, dovuta a motivi di salute, nonché dell'assenza saltuaria di altri suoi componenti, e che alle assenze non può supplirsi facendo ricorso ai magistrati della II Sezione penale, priva del Presidente e a sua volta carente di due componenti, né ai magistrati della III Sezione penale, anch'essa priva del Presidente e di un componente;

considerato che, alla stregua di tanto, è necessario far ricorso alla supplenza di un giudice ausiliare;

rilevato che la possibilità che il giudice ausiliare sia addetto al settore penale è espressamente contemplata dalla vigente circolare sulla formazione delle tabelle (art. 184);

rilevato che, con decreto n. 312 del 20 settembre 2021, è stato diramato interpellato tra i Giudici ausiliari della Corte per l'individuazione di un Giudice da assegnare in supplenza alla Prima Sezione penale;

considerato che, scaduto il termine dato, il 6 ottobre 2021 il Presidente Coordinatore del settore civile ha fatto conoscere la disponibilità alla supplenza dell'avv. Alfredo COLUCCIA, Giudice ausiliario della Terza Sezione civile;

rilevato che la suddetta disponibilità dev'essere accolta, sicchè lo stesso dev'essere applicato in supplenza alla Prima sezione penale, per la durata di mesi tre, e comunque non oltre la data di immissione in possesso, presso la Corte, dei consiglieri prossimi al tramutamento;

considerato che, con la suddetta nota il Presidente della III Sezione civile ha chiesto che l'avv. Coluccia continui a partecipare ad almeno una udienza al mese presso quella Sezione, "al

fine dell'introito delle cause i cui termini di cui all'art. 190 c.p. andranno a scadere dopo il periodo di applicazione alla prima sezione penale” e che detta richiesta è del tutto accoglibile;
viste le circolari consiliari in materia di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 ed in materia di supplenze ed applicazioni;
applicato l'art. 7 bis, Ord. Giud.;

DISPONE

1. All'art. 2 della Tabella vigente è aggiunto il seguente comma:

“2.37 bis. Supplenza dei giudici ausiliari. Per la composizione dei collegi, in situazioni di astensione, di incompatibilità o di mero impedimento di uno dei componenti per congedo ordinario, malattia, partecipazione a corsi di aggiornamento, ecc..., anche al solo fine della composizione del collegio, può farsi ricorso ai giudici ausiliari, quando, per esigenze organizzative da indicare espressamente, non sia possibile far ricorso ai giudici togati.

Disposto interpello, ove più giudici ausiliari abbiano offerto la propria disponibilità, deve provvedersi nel senso che, salvo che vi ostino ragioni organizzative da motivare espressamente, la scelta deve riguardare la sezione cui sia assegnato il maggior numero di giudici ausiliari e, tra questi, il giudice con la maggiore anzianità di ruolo, fermo restando che da ciascuna sezione non può essere attinto più di un giudice ausiliario. Qualora non sia acquisita alcuna disponibilità, deve provvedersi nel senso che, salvo che vi ostino ragioni organizzative da motivare espressamente, la scelta deve riguardare la sezione cui sia assegnato il maggior numero di giudici ausiliari e, tra questi, il giudice con la minore anzianità di ruolo, fermo restando che da ciascuna sezione non può essere attinto più di un giudice ausiliario.”.

2. L'avv. Alfredo COLUCCIA, Giudice ausiliario della Terza Sezione civile, è assegnato in supplenza alla Prima Sezione penale della Corte, per la durata di mesi tre, e comunque non oltre l'immissione in possesso dei Consiglieri prossimi al tramutamento presso la Corte, continuando a partecipare ad una udienza al mese (il primo mercoledì di ogni mese) presso la Terza Sezione civile per introitare le cause i cui termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. andranno a scadere dopo il periodo di supplenza.

3. Ordina la comunicazione del presente decreto all'interessato, ai Magistrati ordinari ed ausiliari, al Dirigente amministrativo della Corte, al Procuratore Generale in sede, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nonché al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministro della Giustizia, dopo avere acquisito il parere del Consiglio Giudiziario.

4. Ordina la pubblicazione del provvedimento sul sito *on line* della Corte.

Il presente provvedimento sarà esecutivo con il parere unanime favorevole del Consiglio giudiziario.

Bari, 13 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
(Franco Cassano)

